



REGIONE CAMPANIA

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39

**“Norme in materia di impianti termici e di
certificazione energetica degli edifici”**

*UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green
Economy e Bioeconomia*

Finalità della L.R. 39/2018

La Regione Campania, per tutelare l'ambiente e salvaguardare la sicurezza dei cittadini ha approvato in data 20 novembre 2018 la Legge 39: «Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici».

In questo modo la Regione ha recepito le disposizioni nazionali sulla prestazione energetica degli edifici e ha disciplinato le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

La legge regionale, inoltre, prevede espressamente l'obbligo del controllo tecnico anche sugli impianti a biomassa solida (commi 14 e 15 dell'art. 9 della L.R. 39/2018).



UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Finalità della L.R. 39/2018

- Aumentare l'efficienza energetica con il contenimento dei consumi di energia;
- Migliorare la qualità ambientale attraverso la riduzione delle emissioni di gas-serra nell'atmosfera;
- Garantire una mappature regionale integrata della classe energetica degli edifici



UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Novità della L.R. 39/2018

- Istituzione di un unico catasto regionale che sostituisce ed integra le varie banche dati, ove esistenti, tenute dalle Autorità Competenti.
- Istituzione di un catasto energetico che integra le informazioni acquisite relative all'installazione, manutenzione e controllo degli impianti termici con quelle acquisite in sede di certificazione energetica degli edifici.

Obiettivi specifici della Legge 39/2018

- La disciplina delle attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari (cd. impianti termici)
- La disciplina delle modalità di tenuta del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici, redatti in conformità alle prescrizioni di legge in tema di calcolo della prestazione energetica (cd. APE).



I principali attori

**Regione
Campania**



**Coordinamento e istituzione
catasto informatico**

**Autorità
Competenti**



**Controllo, accertamento
ed ispezione**

**Responsabili
impianti termici**



**Responsabile delle operazioni di
manutenzione e controllo
dell'impianto**

Manutentore



**Effettua le operazioni di manutenzione e
controllo dell'impianto e coadiuva il
responsabile dell'impianto nella corretta
esecuzione dei suoi compiti**

Ispettori



**Effettuano le ispezioni secondo i piani
di verifica predisposti dall'Autorità
competente**



*UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green
Economy e Bioeconomia*

Il ruolo dell'Amministrazione regionale

- La Regione Campania esercita le funzioni di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nonché d'istituzione e gestione del Catasto Energetico Regionale.
- In caso d'inadempienza delle Autorità Competenti territoriali nell'espletamento delle funzioni pubbliche affidate, previa diffida a provvedere, la Regione Campania attiva i previsti poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di un commissario ad acta



UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Le Autorità Competenti - 1

Le Autorità Competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza. L'ispezione dell'impianto individua anche il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.



UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Le Autorità Competenti - 2

- Le Autorità Competenti sono quelle individuate ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge 10/91 ovvero i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio.
- E' prevista la possibilità di istituire nuove Autorità Competenti mediante forme di aggregazione tra Comuni la cui somma degli abitanti supera i 40.000 ab.
- E' prevista la possibilità di gestione condivisa delle attività tra due Autorità competenti che stipulano appositi accordi



Le Autorità Competenti - 3

Le Autorità Competenti, sottoposte al coordinamento della Regione Campania, disciplinano le modalità di ispezione ed i criteri utilizzati per l'individuazione degli impianti da ispezionare nel rispetto dei livelli minimi indicati dalla legge.

Le ispezioni sono effettuate dai soggetti iscritti in un apposito elenco istituito dall'art. 18 della L.R. 39/2018.

L'elenco è pubblico ed è gestito direttamente dalla Regione Campania.

La Regione Campania promuove il continuo aggiornamento professionale degli Ispettori in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza di appositi corsi o seminari.



UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Le Autorità Competenti - 4

- L'Autorità Competente, in base al numero dei rapporti di controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni almeno pari al 5% degli impianti esistenti sul territorio di competenza, avvalendosi dei soggetti iscritti nell'elenco regionale degli Ispettori degli impianti termici
- Le Autorità Competenti, prima dell'avvio delle verifiche, trasmettono alla Regione Campania i piani di verifica e l'elenco dei soggetti campionati. I piani si intendono approvati entro trenta giorni in assenza di osservazioni.



Il ruolo dell'Amministrazione regionale



Catasto Energetico Regionale (art.4)

Un unico Portale WEB dedicato, suddiviso in due sezioni distinte



Catasto Regionale degli Impianti Termici (CARIT)

Soggetti coinvolti: il proprietario o l'occupante dell'immobile; l'amministratore dell'immobile; l'intestatario della fornitura di combustibile; il distributore di combustibile; il terzo responsabile; l'Autorità Competente; gli enti locali; il manutentore; l'installatore; il conduttore dell'impianto termico; il progettista; il costruttore, l'ispettore.



Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica

Soggetti coinvolti: il proprietario o l'occupante dell'immobile; l'amministratore dell'immobile, l'Autorità Competente; il progettista; il costruttore; il tecnico certificatore; i notai; gli enti locali



UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Il Catasto Regionale degli Impianti Termici

Il Catasto contiene in digitale:

- a) scheda identificativa dell'impianto;
- b) libretto di impianto;
- c) rapporti di controllo di efficienza energetica;
- d) rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità Competente;
- e) rapporti di manutenzione e controllo;
- f) dichiarazione di manutenzione, ai sensi all'articolo 7, del d.p.r. 74/2013;
- g) documenti di gestione dell'impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.

Ogni impianto censito è individuato nel Ca.R.I.T. da un codice impianto alfanumerico assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice è riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.



UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

La copertura finanziaria della sezione impianti del catasto - 1

Ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 74/2013, le Regioni provvedono ad

assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale

Pertanto con la L.R. n. 39/2018


Si garantisce la copertura del servizio mediante il pagamento del Contributo impianti termici (da versare con il cd. «Bollino verde») e del Contributo Attività Ispettiva

Non si istituisce un nuovo onere per i titolari degli impianti perché i contributi sostituiranno quelli già riscossi dalle Autorità competenti per le attività svolte fino ad ora

Si prevedono forme di sgravio o di esenzione per i soggetti in regola, per più anni consecutivi, con gli adempimenti previsti dalla Legge

La copertura finanziaria della sezione impianti del catasto - 2

Contributo impianti termici




E' applicato ai soli impianti per i quali è prevista la trasmissione al catasto dei RCEE (potenza maggiore di 10 KW)

E' determinato dall'Autorità competente nel limite massimo previsto dall'allegato B della L.R. 39/2018 (per impianti termici con generatori di calore a fiamma da 10 a 35 KW: max € 9,00 annui)

E' riscosso dall'Autorità competente mediante la vendita ai manutentori dei bollini verdi da applicare ai RCEE

Una piccola quota del contributo è trasferita annualmente alla Regione per i costi della tenuta del catasto (per impianti termici con generatori di calore a fiamma da 10 a 35 KW: € 0,35 annui)

Contributo attività ispettiva



E' determinato dall'Autorità competente nel limite massimo previsto dall'allegato B della L.R. 39/2018

E' dovuto solo per le ispezioni previste al comma 4 dell'art. 10 della L.R. 39/2018 (es. anomalie segnalate dal manutentore, mancato pagamento CIT, mancata trasmissione RCEE o richiesta del titolare impianto). Nei controlli campionari (comma 5) e in quelli obbligatori (comma 7) non è dovuto.

I PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento e supervisione, la Regione Campania provvede:

- a definire i valori minimi di rendimento da rispettare al fine di garantire l'efficienza per i gruppi termici a biomassa solida (art. 9);
- all'emanazione di linee guida che disciplinano l'esecuzione delle ispezioni (art. 11);
- all'emanazione delle linee guida in materia di Contributo degli Impianti Termici ed il Contributo dell'Attività Ispettiva (art. 17 comma 3)
- ad istituire l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione (art. 18)

Attivazione del catasto: l'art. 28 comma 7 non prescrive una scadenza specifica per la messa in rete del catasto regionale, è presumibile stimare nel primo semestre 2019 la messa a punto del catasto e, dopo un periodo di sperimentazione, nel 2020 lo start up definitivo del nuovo strumento.

La Regione Campania approva la modulistica unificata per la gestione del Catasto degli Impianti termici.

Tuttavia, da un lato, l'art. 28 della L.R. 39/2018 prevede l'adozione di una specifica modulistica da parte del competente ufficio regionale mentre, dall'altro, l'articolato della legge effettua in più punti un rinvio alla modulistica approvata a livello nazionale.

Ad esempio, l'articolo 12 comma 2 della L.R. 39/2018, in materia di modello di libretto di impianto, prescrive che lo stesso sia *“predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente per materia in recepimento dell'allegato 14 delle linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005”*.

Pertanto, per gran parte dei modelli, il provvedimento regionale di approvazione della modulistica avrà carattere ricognitivo rispetto ai modelli già esistenti sul territorio nazionale e già noti alle Autorità competenti.

Nelle disposizioni transitorie previste dal legislatore regionale, si dispone che *“Nelle more dell'attivazione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei Rapporti e dei documenti di cui alle presenti disposizioni, si utilizzano le procedure previste dalle Autorità Competenti territoriali”*